



Modello 231

INDICE

Definizioni

Parte Generale

1. Le finalità del Modello 231 di Art Lab S.r.l.
2. La struttura e le componenti del Modello 231 di Art Lab S.r.l.
3. Il D.Lgs 231/01: brevi cenni
4. Art Lab S.r.l. e il suo sistema di *Corporate Governance*
5. I reati rilevanti per Art Lab S.r.l.
6. I destinatari del Modello
7. L'applicazione del Modello ai fornitori di beni e servizi
8. Il Modello 231 di Art Lab S.r.l. nell'ambito dei rapporti infragruppo
9. La violazione del Modello: definizione e conseguenze
10. Modifiche e aggiornamento del Modello e delle connesse procedure aziendali
11. Il Modello 231 nell'ambito del sistema di controllo interno di Art Lab S.r.l.
12. L'Organismo di Vigilanza
13. I Flussi informativi 231
14. Disciplina del *Whistleblowing*
15. Il Sistema disciplinare connesso alle violazioni del Modello 231
16. Comunicazione e Formazione in ambito 231

Parte Speciale

Premessa alla Parte Speciale

Parte Speciale I: Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Parte Speciale II: Acquisto di beni e servizi

Parte Speciale III: Sviluppo prodotto e produzione

Parte Speciale IV: Attività commerciale e gestione delle vendite

Parte Speciale V: Amministrazione, finanza e fiscalità

Parte Speciale VI: Rapporti intercompany

Parte Speciale VII: Gestione delle risorse umane

Parte Speciale VIII: Omaggi, regalie e sponsorizzazioni

Parte Speciale IX: Gestione dei sistemi informativi aziendali

Parte Speciale X: Affari societari

Parte Speciale XI: Salute e sicurezza sul lavoro

Parte Speciale XI: Gestione degli adempimenti ambientali

Allegati

Allegato 1: Risk Assessment

Allegato 2: LVMH Code of Conduct

Allegato 3: LVMH Supplier and Business Partner Code of Conduct

Allegato 4: Approfondimenti normativi: i reati presupposto e le sanzioni collegate

Definizioni

Art Lab S.r.l. (di seguito anche “Art Lab” o “Società”): società con sede legale e produttiva in Santa Croce Sull’Arno (PI), Via Lazio 17/19.

Gruppo Christian Dior Couture (o anche solo “Gruppo CDC”): si intende l’insieme delle società riferibili, per controllo diretto o indiretto o anche solo per mera partecipazione, a Christian Dior Couture S.A.

Gruppo LVMH: si intende l’insieme delle società riferibili, per controllo diretto o indiretto o anche solo per mera partecipazione, a LVMH.

Gruppo Manufactures Dior S.r.l. (o anche solo “Gruppo MD”): si intende l’insieme delle società italiane riferibili, per controllo diretto o indiretto, a Manufactures Dior S.r.l, a sua volta parte del Gruppo CDC.

Attività sensibili: attività di cui si compone un processo aziendale che risultano potenzialmente esposte – alla luce del Risk Assessment 231 – a determinati rischi reato tra quelli compresi nel D.Lgs 231/01 (c.d. reati presupposto).

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore in relazione alle diverse categorie di lavoratori ed applicato dalla società.

Code Etico: Codice di condotta-etico adottato da Art Lab S.r.l..

Codice di Condotta Fornitori (o Suppliers and Business Partner Code of Conduct LVMH): Codice di Comportamento/Etico previsto specificamente per tutti i fornitori delle Società del Gruppo CDC (cfr voce “Fornitore”) i quali sono tenuti a sottoscriverlo e a rispettarlo in vigenza del rapporto/contratto di fornitura.

Consulenti: soggetti che, quali fornitori di servizi e in ragione delle specifiche competenze professionali, prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.

Decreto o Decreto 231: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e successive modificazioni o integrazioni.

Destinatari del Modello: soggetti tenuti a conoscere, applicare e rispettare il Modello 231 di Art Lab S.r.l., così come definiti nel dettaglio al § 6.

Dipendenti: soggetti aventi con la società un contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o somministrati da agenzie per il lavoro, in quanto tali sempre rientranti tra i “Destinatari” del Modello 231 di Art Lab.

Flussi informativi: comunicazioni periodiche o *ad hoc* inviate all’OdV da ogni destinatario del Modello e dall’OdV agli organi sociali, così come specificamente disciplinati dal § 13 e dalle singole Parti Speciali.

Fornitore: qualsiasi soggetto o società o ente che fornisca alla società beni o servizi sulla base di uno specifico rapporto commerciale.

Illecito amministrativo 231: illecito previsto e punito dal D.Lgs 231/01 e integrante la responsabilità da reato delle persone giuridiche nei casi in cui un esponente della società, nell'ambito dell'attività aziendale, commetta un reato presupposto 231 nell'interesse o a vantaggio dell'ente (e sussistano i criteri di imputazione oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 5, 6 e 7 D.Lgs 231/01 descritti al § 3).

Incaricato di pubblico servizio: colui che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio, da intendersi come un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di questa ai sensi dell'art. 358 c.p.

Linee guida Confindustria: Linee Guida elaborate da Confindustria (approvate il 7 marzo 2002, aggiornate nel 2014 e, da ultimo, nel giugno 2021) per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto.

Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito “Modello” o “Modello Organizzativo” o “Modello 231”): il presente documento, quale strumento di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs 231/01.

Organismo di Vigilanza (di seguito “OdV”): organismo previsto dall'Art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento.

P.A.: Pubblica Amministrazione.

Parte Speciale: parte del Modello dedicata a prevedere, per un determinato processo, i Protocolli 231, oltre ad individuare i rischi reato potenzialmente connessi a tale processo, le c.d. attività sensibili, le modalità di possibile commissione dei reati presupposto, i flussi informativi verso l'OdV.

Protocolli 231: Principi Generali di comportamento e Protocolli Specifici di Prevenzione così come descritti nelle singole Parti Speciali del Modello, adottati dalla Società quali presidi di controllo per la mitigazione dei rischi reato a cui i processi aziendali risultano potenzialmente esposti.

Procedura aziendale: normativa interna, comunque denominata, formalizzata e adottata dalla Società per regolare una determinata attività o un processo aziendale.

Pubblico ufficiale (o P.U.): colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa ai sensi dell'art. 357 c.p.

Reato-presupposto: ogni reato rientrante nel c.d. catalogo dei reati presupposto del D.Lgs 231/01 che, se commesso da un esponente aziendale nell'ambito del contesto aziendale e in presenza dei criteri di imputazione di cui agli artt. 5, 6 7 del Decreto, può determinare la responsabilità da reato dell'Ente.

Referente 231: ossia l'esponente aziendale interno di Art Lab a cui il CdA ha affidato il ruolo di raccordo permanente tra l'OdV e la Società e quale ulteriore strumento informativo tra OdV e CdA.

Soggetti apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della società.

Soggetti subordinati: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali.

Violazione del Modello: ogni condotta, posta in essere da uno o più destinatari del Modello, che integri una violazione e/o una non conformità rispetto al Codice Etico, ai Principi generali di comportamento, ai Protocolli specifici di prevenzione, alle regole che disciplinano i flussi informativi verso l'OdV e il *Whistleblowing* o un'infrazione significativa alle Procedure aziendali richiamate nel Modello. Le condotte integranti una violazione del Modello sono descritte nello specifico e tassativamente nel § 9 della Parte Generale.

Parte Generale

1. Le finalità del Modello 231 di Art Lab S.r.l.

Il presente Modello 231 è stato strutturato considerando la specifica realtà aziendale di Art Lab con la finalità di **organizzare la “vita” dell’ente**, in modo da garantire la costante attuazione di una **strategia di contenimento del rischio reato** che caratterizza, in potenza, tutte le attività aziendali.

Inoltre, il Modello di Art Lab è stato redatto valorizzando il più possibile la sua natura e funzione di **strumento aziendale**, cercando dunque di creare un documento semplice e “operativo”, fortemente indirizzato a fornire ai suoi destinatari principi e regole di comportamento chiari e definiti, coordinati e armonizzati con le Procedure aziendali e il sistema dei controlli interni oggi già vigenti.

Ispirandosi alla più recente giurisprudenza in materia, il Modello di Art Lab è stato strutturato sia calibrandolo sulle peculiarità organizzative e operative della Società e sugli specifici rischi reato che ne caratterizzano i processi aziendali, individuati e valutati attraverso un *risk assessment* (posto alla base e parte integrante del Modello), sia attuando i più aggiornati e riconosciuti *standard* di riferimento (quali, ad esempio, Linee Guida di Confindustria 2021, Linee Guida CNDCEC-ABI-CNF-Confindustria 2019, Linee Guida *Agence Française Anticorruption* (AFA) 2020, *Position Papers* e circolari AODV e Assonime, spunti offerti dalla giurisprudenza in materia, etc.).

Così operando, il Modello agisce su più piani e per la realizzazione di più obiettivi: **culturale e formativo** (promuovendo, in particolare attraverso il Code of Conduct e i Principi generali di comportamento, una politica della legalità d’impresa), **organizzativo** (strutturando la *governance* e organizzando i processi aziendali e la gestione delle risorse finanziarie secondo specifiche regole studiate per il contenimento dei rischi-reato), **di controllo** (prevedendo una rete capillare di “momenti” e “protagonisti” di vigilanza e segnalazione) e, infine, **sanzionatorio** (adottando un sistema disciplinare che si attiva in caso di violazioni del Modello).

2. La struttura e le componenti del Modello

Il Modello di Art Lab è composto dalla Parte Generale e dalle Parti Speciali ed è, a sua volta, ulteriormente integrato – quali componenti strutturali fondanti l’intero “sistema 231” di Art Lab – dal modello di *Governance* (inteso come definizione, distribuzione e strutturazione delle deleghe e dei poteri all’interno dell’organigramma aziendale secondo i principi della competenza, della tracciabilità e della *segregazione*), dal LVMH Code of Conduct, dalle Procedure aziendali specificamente richiamate dal

Modello e, infine, dal *Risk Assessment* sulla cui base è stato redatto il presente Modello. In particolare:

a. La **Parte Generale** ha ad oggetto la descrizione sintetica della disciplina contenuta nel D.Lgs 231/01 e della struttura del Modello di Art Lab, l'individuazione dei reati rilevanti per la società, la descrizione della società e del modello di *Governance*, l'indicazione dei destinatari del Modello, la definizione di violazione del Modello e delle sue conseguenze, la descrizione del ruolo e delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, la disciplina dei flussi informativi e del *Whistleblowing*, il rapporto tra funzioni di controllo e tra presidi interni, le vicende che impongono l'aggiornamento e/o l'integrazione del Modello, la disciplina del sistema sanzionatorio applicabile in caso di violazione del Modello, la disciplina degli strumenti e degli obblighi di diffusione del Modello e di formazione sullo stesso.

b. Le **Parti Speciali**, organizzate per processi, individuano (i) le **attività sensibili specifiche** per ciascun processo risultate, sulla base del *risk assessment*, potenzialmente esposte a uno o più rischi-reato; (ii) i singoli **rischi-reato** a cui le attività sensibili elencate risultano esposte con l'esemplificazione, per ciascun reato, delle possibili modalità di commissione all'interno della realtà aziendale; (iii) i **Principi generali** di comportamento e i **Protocolli specifici di prevenzione** (insieme anche definiti "Protocolli 231"), ossia regole di comportamento (le prime operanti quali principi generali, le seconde molto più operative) e controlli posti a presidio delle suddette attività a rischio-reato; (iv) le specifiche **procedure aziendali** che declinano ulteriormente i Protocolli 231 e che sono dunque parti integranti del Modello; (v) i **flussi informativi specifici** verso l'OdV con l'indicazione della funzione segnalante e della modalità e frequenza della segnalazione.

Il Modello, così strutturato, contiene dunque tutte le componenti *obbligatorie* previste dall'art. 6 comma 2 D.Lgs 231/01. Con specifico riferimento all'individuazione delle "*modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati*", la Società adotta specifici protocolli dedicati a regolamentare il processo di gestione dei flussi finanziari e i connessi adempimenti contabili (nei diversi contesti operativi: acquisti, vendite, finanziamenti, adempimenti fiscali e di bilancio, gestione del personale, omaggi, regali e sponsorizzazione, rapporti con la PA, rapporti intercompany, operazioni straordinarie, etc.) e inseriti nelle Parti Speciali dedicate, a cui si rinvia.

Inoltre, il Modello è stato costruito in attuazione degli *standard* richiamati in premessa (Linee Guida e giurisprudenza) sulla base dei risultati emersi dalle seguenti tre fasi del lavoro di elaborazione del Modello:

- a) Check up aziendale: fase preliminare finalizzata a conoscere l'azienda, la sua attività, la *corporate governance*, i suoi rapporti infragruppo, eventuali attività *cross border*, eventuali presidi scritti, nonché ad acquisire tutta la documentazione aziendale riferita ai suddetti ambiti di approfondimento.
- b) Risk Assessment: consistente nella mappatura dei rischi a cui i processi aziendali risultano potenzialmente esposti. Questa fase del lavoro, dunque, ha consentito di isolare i processi aziendali c.d. sensibili, associandoli a relativi rischi reato e misurandone il c.d. rischio inerente e l'efficacia dei presidi.
- c) Individuazione della soglia di rischio accettabile e Gap Analysis: analisi dei presidi che l'ente ha dovuto adottare – oltre al Modello 231 – al fine di ridurre ad una soglia di accettabilità il rischio reato associato a ciascun processo.

I dettagli di tali fasi e i risultati emersi sono descritti, oltre che nei documenti di lavoro del *Team* di consulenti che ha contribuito alla redazione del Modello, nel documento di Risk Assessment allegato al Modello.

Sempre a livello di impostazione, si ritiene utile specificare che il presente Modello è stato volutamente costruito con lo scopo specifico di far prevalere la sua efficienza e utilizzabilità quale vero e proprio strumento aziendale *quotidiano* (dunque ricercando la massima sintesi e chiarezza possibile) sulla completezza illustrativa di ogni singolo passaggio ed elemento su cui è stato costruito. Ciò non toglie, però, che il Modello di Art Lab è stato redatto dando piena e integrale attuazione ai più aggiornati *standard* di riferimento vigenti al momento della sua adozione e richiamati in premessa, che dunque vanno considerati quali presupposto essenziale *a monte* del presente documento, anche se non di volta in volta espressamente e integralmente riportati.

3. Il D.Lgs 231/01: brevi cenni

I principi fondanti il D.Lgs 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, limitandoci in questa sede ai suoi *pilastri fondamentali*, possono essere sintetizzati come segue:

- a. il Decreto prevede la responsabilità amministrativa degli enti nel cui interesse o vantaggio siano stati commessi (da parte di qualsiasi soggetto legato alla società) uno o più reati connessi all'attività aziendale, specificamente previsti dal Decreto (i c.d. “reati presupposto”), la cui consumazione è stata resa possibile a causa di un **difetto organizzativo** della società (c.d. *colpa di organizzazione*);
- b. in caso di commissione di uno dei “reati-presupposto” nell'interesse o a vantaggio della società, l'adozione preventiva da parte della società di un Modello idoneo ed efficace potrà avere *efficacia esimente* ed escludere la responsabilità della società;

- c. il Modello, in estrema sintesi, è un insieme di **Protocolli** (i c.d. Protocolli 231) che regolano i singoli processi aziendali esposti a rischio reato, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, vigilati – nella loro osservanza ed efficacia – da un Organismo di Vigilanza e oggetto di sanzione disciplinare, ove non rispettati;
- d. nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto *apicale*, posta la maggiore immedesimazione organica con l'ente, l'esimente opererà solo laddove sarà provata l'elusione fraudolenta del Modello adottato dall'ente da parte di chi ha commesso il reato; negli altri casi (reato commesso da persona *sottoposta* all'altrui direzione e vigilanza), sarà sufficiente documentare l'avvenuta adozione, prima della commissione del reato, di un Modello che fosse idoneo ed efficace;
- e. perché il Modello possa avere efficacia "esimente", in ogni modo, deve essere dotato di tutte le caratteristiche previste dal Decreto (all'Art. 6) e, al tempo stesso, la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello deve essere stata affidata all'Organismo di Vigilanza;
- f. l'efficace adozione del Modello (e la sua capacità esimente) si misura sul piano *sostanziale* e non formale: il Modello deve essere "vivo", realmente conosciuto ed applicato dai suoi destinatari (che sono, a tal fine, espressamente e periodicamente formati sui suoi contenuti), costantemente testato per verificarne l'efficacia e sottoposto al controllo ampio e permanente dell'Organismo di Vigilanza: solo in questo modo, il Modello 231 passa dall'essere un "documento" a strumento di vera e concreta **organizzazione interna dei singoli processi aziendali** secondo uno schema che garantisce la costante attuazione di una **strategia di contenimento del rischio reato** caratterizzante, in potenza, tutte le attività aziendali;
- g. se il Modello 231 costituisce lo strumento organizzativo *normativo*, l'Organismo di Vigilanza rappresenta, nell'interesse esclusivo dell'azienda, lo strumento di *controllo* sulla sua applicazione ed efficacia; l'OdV si occupa di curare la diffusione in azienda del Modello, la sua conoscenza, il suo funzionamento e la sua costante applicazione; l'OdV, del resto, è un interlocutore sempre reperibile/accessibile essenziale per ciascun lavoratore ed esponente aziendale, al quale possono essere rivolte, oltre che segnalazioni di possibili violazioni del Modello, anche domande, richieste di chiarimento o suggerimenti sul funzionamento e sull'applicabilità dei Protocolli contenuti nel Modello;
- h. pur non essendo normativamente obbligatorio, la società ha adottato il presente Modello in quanto ritiene che si tratti di uno strumento organizzativo essenziale per la mitigazione del rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/01;
- i. nell'ambito dell'attività di redazione del Modello, all'esito dell'attività di *risk assessment*, sono state selezionate, all'interno del catalogo dei reati-presupposto

- previsti dal D.Lgs. 231/01, le figure di reato potenzialmente rilevanti per l'operatività tipica di Art Lab;
- j. per tutti quei casi in cui il "Sistema 231" risulti non aver funzionato correttamente ed efficacemente, il Decreto stabilisce le **sanzioni** che possono essere irrogate all'ente nel caso si configuri la responsabilità in relazione agli illeciti amministrativi previsti dallo stesso. In particolare, si tratta di sanzioni pecuniarie, di sanzioni interdittive, della confisca del prezzo o del profitto del reato e della pubblicazione della sentenza di condanna;
 - k. il Decreto ricollega, in particolare, a ciascun reato presupposto un illecito amministrativo e la relativa sanzione (individuata sia nel tipo che nell'editale). L'elenco degli illeciti amministrativi, dei relativi reati-presupposto e delle connesse sanzioni è accessibile consultando l'Allegato 4.

4. Storia e attività di Art Lab S.r.l. e il sistema di *Corporate Governance*

Art Lab S.r.l. è un'azienda italiana fondata nel 2013, specializzata nella conceria e nella lavorazione di pellami. Art Lab nasce come vero e proprio laboratorio artistico a servizio dei più celebri marchi della moda. Negli anni di attività, i tecnici e lo staff di Art Lab hanno fatto della rifinitura tradizionale un'arte pura, forgiando articoli sempre nuovi e personalizzati, e svolgendo una costante attività di ricerca.

Tutte le lavorazioni avvengono internamente: dalla preparazione fino al fissaggio finale e collaudo. Art Lab ad oggi offre ai suoi clienti, marchi celebri della moda, un ciclo di rifinitura completa del prodotto, tramite strumenti altamente all'avanguardia. Offre, inoltre, il servizio di stampa digitale, affinato negli anni con l'utilizzo di ogni tipo di inchiostro su tutte le tipologie di supporto.

Art Lab è controllata da Manufactures Dior S.r.l., società italiana del Gruppo Christian Dior Couture (che a sua volta fa capo al Gruppo LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton S.E.) che opera nel campo manifatturiero della pelletteria, delle calzature e dell'abbigliamento prêt-à-porter.

Per quanto riguarda il sistema di *Corporate Governance* di Art Lab S.r.l., l'amministrazione della società è affidata al Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea dei soci. L'Organo amministrativo, attualmente composto da 3 membri, è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, può compiere tutti gli atti che ritiene necessari ed opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge o lo statuto riserva espressamente all'Assemblea, può altresì nominare procuratori per la gestione di specifici settori nell'esercizio dei poteri ad essi conferiti. Redige il bilancio di esercizio annuale corredato di una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Al momento di prima approvazione del Modello, la rappresentanza legale della società è affidata al Presidente del CdA mentre i poteri gestori sono affidati, secondo una

specifica attribuzione disposta con delibera e documentata in visura, ai consiglieri delegati e ai procuratori speciali. L'oggetto, il titolare e le condizioni di esercizio di tali deleghe e procure sono formalizzati in termini espressi, oltre che nelle delibere del CdA, nella visura camerale della società, a cui si richiama – quale rinvio *mobile* – integralmente.

Il controllo contabile è affidato al Revisore legale.

Inoltre, tutte le funzioni aziendali sono definite da un dettagliato organigramma scritto (a cui si rinvia), costantemente aggiornato, con lo scopo di individuare con precisione, il ruolo delle singole funzioni, le c.d. linee di riporto, i componenti dei singoli uffici, le mansioni di ciascun esponente aziendale.

Nell'organizzare e gestire i singoli processi aziendali, il sopra descritto sistema di *Corporate Governance* consente l'attuazione dei principi della chiara attribuzione dei poteri secondo criteri di competenza, della tracciabilità degli atti gestori e della segregazione.

Allo stesso modo, i Protocolli 231 contenuti nelle Parti Speciali del Modello, basandosi sul medesimo sistema di *Corporate Governance*, danno esecuzione agli stessi principi.

Inoltre, il sistema dei controlli interni di Art Lab è costituito da un insieme di regole, procedure e assetti organizzativi finalizzati ad una effettiva ed efficace identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi-reato individuati nell'ambito del risk assessment, a cui si rinvia.

Gli attori del sistema di controllo interno di Art Lab sono articolati secondo un modello a tre livelli, che si avvale anche di alcune funzioni del Gruppo MD e del Gruppo CDC, come di seguito specificato:

- un 1° livello di controllo, che definisce e gestisce i c.d. “controlli di linea”, insiti nei processi operativi, e i relativi rischi. È svolto dalle risorse interne di Art Lab;
- un 2° livello di controllo, svolto da strutture aziendali del Gruppo MD competenti in materia e indipendenti da quelle del 1° livello, con l'obiettivo di monitorare i principali rischi al fine di assicurare l'efficacia ed efficienza del loro trattamento e monitorarne l'adeguatezza e coerenza rispetto agli obiettivi aziendali. In Art Lab, l'articolazione del secondo livello di controllo è garantita dalla Funzione Industrial Compliance di MD e dal Vendor Manager di MD;
- un 3° livello di controllo, effettuato dalla Funzione Industrial Audit di MD, che fornisce *assurance* indipendente e obiettiva sul disegno e sul funzionamento del complessivo Sistema di Controllo Interno di Art Lab.

Infine, Art Lab ha definito un proprio sistema organizzativo in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/2008 conforme ai requisiti normativi vigenti in materia (con particolare attenzione all'Art.16 del D.Lgs. 81/2008).

5. I reati rilevanti per Art Lab S.r.l. e i connessi processi aziendali esposti a tali rischi reato

Come anticipato, il Modello di Art Lab è stato ideato e strutturato sulla base di una valutazione mirata dei rischi-reato a cui risultano potenzialmente esposti i processi aziendali; è stato così possibile selezionare le attività caratterizzate da una possibile esposizione al rischio-reato secondo una valutazione improntata alla prudenza e alla valorizzazione della finalità prevalentemente preventiva e operante in via molto anticipata – rispetto alla concretizzazione del rischio – dell'intero Sistema 231 che Art Lab ha adottato.

All'esito del *risk assessment*, si è ritenuto che l'attività di Art Lab sia potenzialmente esposta ai seguenti illeciti 231:

- A. Reati contro la PA e contro l'amministrazione della giustizia (art. 24, art. 25, art. 25-*decies* D.Lgs 231/2001 e art. 10, co. 9, L. 146/2006);
- B. Delitti informatici e di trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* D.Lgs 231/2001);
- C. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* D.Lgs 231/2001) e con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* D.Lgs 231/01) – questi, in realtà, considerati non tanto per la sussistenza in Art Lab di rischi associativi in sé ma per la loro possibile connessione a reati fine potenzialmente rilevanti;
- D. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e strumenti o segni di riconoscimento e delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*bis*, art. 25-*novies* D.Lgs 231/2001);
- E. Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-*bis1* D.Lgs 231/2001);
- F. Reati societari (art. 25-*ter* D.Lgs 231/2001);
- G. Delitti contro la personalità individuale e di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*quinqies*, art. 25-*duodecies* D.Lgs 231/2001);
- H. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies* D.Lgs 231/01);
- I. Ricettazione riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* D.Lgs 231/2001);
- J. Delitti in materia di strumenti di pagamento diverso dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies1* D.Lgs 231/01);
- K. Reati Ambientali (art. 25-*undecies* D.Lgs 231/2001);
- L. Reati Tributari (art. 25-*quinqiesdecies* D.Lgs 231/01);

M. Contrabbando (art. 25-sexiesdecies D.Lgs 231/01).

Sulla base del *Risk Assessment*, sono invece stati ritenuti non rilevanti (ossia connotanti un rischio residuale valutato come *non significativo*) i seguenti illeciti 231 previsti dal Decreto:

- A. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater¹ D.Lgs 231/01);
- B. Abusi di mercato (art. 25-sexies D.Lgs 231/01);
- C. Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies D.Lgs 231/01);
- D. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco e di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies D.Lgs 231/01);
- E. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies D.Lgs 231/01) e Riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturale e paesaggistici (art. 25-duodecimes D.Lgs 231/01)

Sul punto è utile specificare che, in relazione ad alcuni illeciti 231 sopra complessivamente citati come “rilevanti” per Art Lab, alcuni singoli reati presupposto sono in realtà emersi come “non rilevanti” all’esito del *Risk Assessment*. Le Parti Speciali, dunque, richiameranno nello specifico ed espressamente i singoli reati presupposto ritenuti rilevanti e a cui risultano esposti i processi aziendali, non limitandosi (come invece viene fatto, per ragioni di sintesi, in questo paragrafo di Parte Generale) a richiamare il solo illecito amministrativo 231.

6. I destinatari del Modello

Sono tenuti alla piena osservanza del Modello di Art Lab, in ogni sua parte, ed anche se operanti all'estero:

- coloro che ricoprono funzioni apicali e tutti i componenti degli organi sociali (membri del CdA, tutti i responsabili delle Funzioni societarie);
- tutti i dipendenti della società;
- tutti quei soggetti che collaborano con la società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali;
- tutti coloro che operano nell'ambito di una Funzione aziendale *in outsourcing*; a tal fine, posto che gli *outsourcer*, ove presenti, sono enti esterni a Art Lab, dotati di una propria autonomia organizzativa e caratterizzati da processi e rischi diversi da quelli di Art Lab, ogni *outsourcer* è tenuto ad osservare e ad applicare la Parte Generale (nei passaggi specificamente dedicati alla gestione dei rapporti con gli

outsourcer) e solo la Parte Speciale che regola il processo che gli è stato affidato in *outsourcing* (in questa prospettiva, le singole Parti Speciali fanno espresso riferimento – nell’elenco delle funzioni coinvolte – anche agli *outsoucer* eventualmente coinvolti nel processo); inoltre, il rapporto con l’*outsourcer* è a sua volta comunque regolato dai Protocolli 231 previsti dalla Parte Speciale II – Acquisto di beni e servizi, a cui si rinvia;

- coloro che hanno poteri di rappresentanza della società o comunque che operano su suo mandato quali agenti, rappresentanti, procacciatori, segnalatori.

Inoltre e più in generale, coloro che, intrattenendo rapporti onerosi, o anche a titolo gratuito, di qualsiasi natura con la Società (in qualità di c.d. “stakeholders”), sono informati – tramite chi intrattiene i rapporti con il soggetto terzo – dell’esistenza del Modello 231 e del LVMH Suppliers and Business Partner Code of Conduct e sottoscrivono con Art Lab le Condizioni Generali di Acquisto (“CGA”), oltre a eventuali ulteriori documenti contrattuali che disciplinano, inter alia, il tema della responsabilità amministrativa degli Enti e della prevenzione dei rischi reato in ambito aziendale..

Infine, come specificato meglio al § 7, le disposizioni e le prescrizioni contenute nel presente Modello devono ritenersi vincolanti per tutti i suoi fornitori e consulenti e, in generale, a tutti i soggetti con i quali Art Lab abbia in essere una qualunque forma di collaborazione e/o relazione commerciale contrattualmente regolata che si svolga nell’ambito delle attività a rischio ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Per quanto riguarda l’applicazione del Modello in relazione a rapporti intercompany, si rinvia al § 8 qui di seguito.

Per quanto riguarda l’applicazione del Modello ai fornitori di beni e servizi (di seguito genericamente chiamati “fornitori”) si rinvia al § 7.

7. L’applicazione del Modello ai fornitori di beni e servizi

Dal momento che Art Lab può avvalersi della collaborazione di soggetti esterni nel corso del processo di produzione o quali fornitori di materia prima (i.e. pellami e accessori metallici), ha ritenuto opportuno disciplinare tali rapporti in modo da garantire controlli e strumenti di prevenzione dei rischi potenzialmente connessi allo svolgimento delle relative attività affidate a fornitori.

La società ha dunque adottato specifici Protocolli 231 (inseriti in una Parte Speciale dedicata – cfr. Parte Speciale II) che consentano di prevenire efficacemente i rischi reato che possono essere commessi dai partner commerciali nell’ambito del rapporto instaurato con la Società e promuove la conoscenza di tali Protocolli mettendo a disposizione dei fornitori le parti del Modello 231 di Art Lab loro applicabili e il Supplier and Business Partner Code of Conduct LVMH.

L’inosservanza dei presidi sopra indicati da parte dei fornitori di beni e servizi è sanzionata in conformità a quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui al par. 15 e in forza di specifiche clausole risolutive inserite nei contratti con i fornitori.

Più nel dettaglio, la gestione del rischio – reato connessa alla *supply chain* è affidata ai seguenti imprescindibili momenti di controllo e presidi organizzativi: (i) **preventiva qualifica** del fornitore secondo standard qualitativi predefiniti e mediante l’effettuazione di specifici audit quali condizioni per il suo inserimento nell’albo fornitori, (ii) **formalizzazione e tracciabilità** del rapporto contrattuale con il fornitore qualificato (iii) inserimento, all’interno delle Condizioni Generali di Acquisto (CGA) di specifiche “**clausole 231**”, (iv) previsione contrattuale che impegni il fornitore – per sé e per i propri eventuali sub fornitori – al **rispetto del Modello 231 di Art Lab** (nelle parti applicabili indicate nelle CGA) e **del Supplier and Business Partner Code of Conduct LVMH** quale presidi fondamentale che definiscono gli standard di compliance che il fornitore è tenuto a rispettare nel gestire il rapporto con Art Lab e la prestazione sottostante; (v) strumenti di **monitoraggio costante** (mediante audit programmati e a sorpresa) sul rispetto degli standard di compliance da parte dei fornitori durante tutta la permanenza del rapporto, (vi) nonché previsione di specifiche contestuali **conseguenze contrattuali e “sanzionatorie”** nei casi di violazione dei requisiti di qualifica e degli standard di compliance a cui il fornitore ha dichiarato di aderire; (vii) attività di vigilanza da parte dell’OdV in riferimento alle attività sensibili che prevedono il coinvolgimento dei soggetti esterni.

Detto schema integrato di protezione 231 è regolato, come anticipato, nello specifico nella Parte Speciale II e dalla Procedura di Qualifica e Monitoraggio dei Fornitori di MD, formalmente adottata da Art Lab (con i necessari “adattamenti”).

8. Il Modello 231 di Art Lab nell’ambito dei rapporti infragruppo

Tutte le Società di diritto italiano che fanno capo direttamente o indirettamente a Christian Dior Couture adottano un proprio Modello 231 e nominano un proprio autonomo OdV, dopo aver analizzato ed identificato (mediante un separato e specifico *Risk Assessment*) le attività a rischio reato all’interno del proprio contesto aziendale.

Art Lab, dunque, nella definizione del proprio Modello si è attenuta, quale standard di riferimento, ai principi ed ai presidi di controllo adottati a livello di “gruppo”,

conservando al contempo piena autonomia nella individuazione e adozione di diversi e aggiuntivi principi e presidi di controllo parametrati sulla base dei rischi reato peculiari ed eventualmente ulteriori connessi alla propria attività e alla propria struttura organizzativa.

Ciò premesso, il Modello di Art Lab contiene, nella “Parte Speciale VI – Rapporti Intercompany”, Protocolli 231 dedicati a regolare, in chiave preventiva 231, i rapporti infragruppo e i rischi reato potenzialmente connessi.

Ciò in quanto, alla luce di quanto emerso dall’attività di Risk Assessment, vi sono processi aziendali nell’ambito dei quali Art Lab opera in costante relazione con il Gruppo MD, con CDC e con altre società del “gruppo”, nell’ambito di rapporti che possono esprimere potenziali rischi rientranti nel perimetro applicativo del D.Lgs 231/01.

Inoltre, come si è già detto, Art Lab si avvale, per attuare alcuni protocolli e rafforzare i propri controlli interni, di alcune funzioni di controllo di Gruppo, quali la Funzione Industrial Legal Director di MD, la Funzione Industrial Audit di MD, la Funzione Industrial Compliance di MD, la Funzione Vendor Management di MD, la Funzione Finance di MD e la Funzione Internal Control di MD.

In questo contesto, i principi di *compliance* adottati a livello di “gruppo” adottati anche da Art Lab sono costituiti principalmente dalle Policy:

- Code of Conduct LVMH
- Supplier and Business Partner Code of Conduct LVMH
- Policy Segnalazioni /Alert Line
- Dior Anti-Corruption Code of Conduct

Parallelamente, le funzioni di CDC che operano all’interno di processi aziendali di Art Lab si adeguano agli standard di compliance, alle policy e alle procedure adottate da CDC, a cui dunque si rinvia; le funzioni di MD che hanno rapporti con Art Lab, inoltre, applicano i presidi specifici previsti dal Sistema 231 di MD.

Si rinvia dunque alla “Parte Speciale IV– Rapporti Intercompany” per l’individuazione di dettaglio dei protocolli che regolano le interazioni intragruppo nonché i protocolli 231 che le funzioni di MD e CDC devono applicare quando chiamate a operare all’interno di aree a rischio 231 di Art Lab.

A livello di principi generale, in ogni modo, oltre ai Protocolli specifici contenuti nella citata Parte Speciale VI, è previsto che:

- a) tutti i rapporti infragruppo sono regolati da contratti di *service* che ne definiscono l'oggetto e i prezzi di trasferimento, indicandone i criteri di determinazione;
- b) quando Art Lab eroga un servizio a favore di un'altra società del Gruppo, i propri esponenti aziendali operano sempre applicando i Protocolli 231 previsti per l'attività oggetto del servizio erogato;
- c) quando Art Lab si avvale di un servizio erogato da un'altra società del Gruppo, il contratto di *service* prevede che la società erogante il servizio operi nel rispetto di principi di *compliance* adottati da tutto il Gruppo Dior in Italia a loro volta coerenti con Protocolli 231 previsti dal Modello di Art Lab in relazione all'attività oggetto del contratto di *service*; inoltre, in base alla natura della prestazione o alla particolare interazione tra esponenti di Art Lab ed esponenti di un'altra società del Gruppo che potrebbe instaurarsi nel corso dell'erogazione del servizio, Art Lab può richiedere alla controparte di applicare i propri Protocolli 231 nell'ambito della erogazione del servizio in favore di quest'ultima.

9. La violazione del Modello: definizione e conseguenze

L'osservanza del Modello da parte di tutti i suoi destinatari è garanzia di legalità all'interno dell'azienda e strumento fondamentale di prevenzione di condotte potenzialmente a rischio reato o comunque non conformi ai principi etici a cui si ispira la società. Proprio per questo, ogni violazione del Modello, indipendentemente dalla contestuale integrazione di un reato e indipendentemente dal coinvolgimento della società *ex* D.Lgs 231/01, determina l'immediata reazione di Art Lab che interverrà:

- a. attivando il procedimento disciplinare, ed eventualmente sanzionando, attraverso le regole descritte nel dettaglio al § 15, il responsabile della violazione;
- b. modificando e integrando, su impulso dell'OdV, il Modello (in tutte le sue componenti) qualora la violazione abbia evidenziato carenze nei Protocolli 231.

In questo contesto, costituisce dunque **violazione del Modello** ogni comportamento, posto in essere da uno o più destinatari del Modello, che sia non conforme:

- al LVMH Code of Conduct
- al Supplier and Business Partner Code of Conduct LVMH;
- al Dior Anti-Corruption Code of Conduct;

- ai Principi generali di comportamento contenuti nelle Parti Speciali;
- ai Protocolli specifici di prevenzione contenuti nelle Parti Speciali;
- alle Procedure aziendali specificamente richiamate, quali Protocolli specifici di prevenzione, nelle Parti Speciali;
- alle regole che disciplinano i flussi informativi verso l'OdV descritti dal § 13 e il canale di segnalazione c.d. *Whistleblowing* di cui al § 14.

L'intervento di Art Lab in caso di violazione è tanto più efficace quanto più tempestiva sarà l'emersione della violazione del Modello. A tal fine, come prescritto nel dettaglio nel § 13 dedicato ai flussi informativi verso l'OdV (a cui si rinvia), è essenziale che chiunque assista o venga a conoscenza di una violazione del Modello segnali tempestivamente l'accaduto all'OdV.

Sul punto si ritiene utile specificare che Art Lab ha preferito adottare una definizione di "violazione del Modello" volutamente molto precisa e ben delimitata, ispirata ai principi di determinatezza e tassatività, anziché ripiegare su clausole più generali. Ciò in quanto, nella prospettiva di dare al sistema 231 della società la massima efficienza, immediatezza ed efficacia, si ritiene che la sopra indicata definizione consenta di limitare il più possibile pericolosi spazi di discrezionalità e incertezza in sede di adeguamento della propria condotta al Modello, di segnalazione all'OdV di possibili violazioni, di attivazione dell'OdV e di instaurazione del procedimento disciplinare.

Allo stesso modo, la scelta di includere nel concetto di "violazione del Modello" solo le procedure aziendali espressamente richiamate nella Parte Speciale (evitando dunque un rinvio generico a tutte le procedure aziendali) contribuisce a creare un Modello 231 dai confini normativi certi.

Nella medesima prospettiva, è opportuno specificare che il concetto di violazione va inteso e applicato in senso necessariamente *sostanziale* e non formalistico; ciò significa che l'OdV potrebbe ritenere non integrante una violazione del Modello quella infrazione caratterizzata da una non conformità meramente formale, episodica e senza alcun impatto sul funzionamento e l'efficacia del Modello e la sua capacità di mitigazione dei rischi reato.

10. Modifiche e aggiornamento del Modello e delle connesse procedure aziendali.

Il CdA di Art Lab è responsabile dell'adozione e della modifica del Modello sia autonomamente, sia su eventuale impulso dell'OdV. In particolare, andranno sempre

valutati e nel caso adottati eventuali interventi correttivi o integrativi sul Modello quando:

- a. emergono violazioni o elusioni dei Protocolli 231 che ne mettano in luce l'inidoneità, la carenza o l'inefficacia rispetto al ruolo di mitigazione e contenimento del rischio reato che essi si prefiggono;
- b. intervengono modifiche normative che impattano sul D.Lgs 231/01 o sui reati presupposto;
- c. intervengono rilevanti modifiche organizzative e/o del *modello di governance* all'interno di Art Lab o vengono realizzate operazioni straordinarie quali acquisizioni o fusioni;
- d. emergono indagini penali per reati presupposto o per illeciti amministrativi a carico di suoi esponenti e/o dell'Ente;
- e. interviene una modifica sostanziale nell'organigramma (ad esempio, un *turn over* rilevante del personale, sostituzione di funzioni apicali) che potrebbe comportare alcuni interventi sui processi aziendali regolati dal Modello e dunque sui connessi protocolli;
- f. intervengono modifiche alle Procedure o ai presidi scritti (ad esempio il Manuale della qualità, le Procedure gestionali, gli standard contrattuali, etc.) richiamati dal Modello 231 (che dunque ne costituiscono parte integrante, come specificato al § 2);
- g. intervengono significative modifiche ai processi aziendali, tali da richiedere un aggiornamento del risk assesment al fine di verificare l'eventuale innalzamento del livello di rischio e dunque la necessità di incrementare i protocolli di prevenzione;

Il monitoraggio costante sull'emersione di una delle vicende potenzialmente modificative dell'organizzazione societaria e dei processi aziendali sopra elencati è attuato mediante un flusso informativo ad hoc, a cura del CdA o di una funzione specificamente delegata e dei *process owner* del processo interessato dalla modifica, all'OdV, così come previsto nel dettaglio nel § 12 a cui si rinvia.

11. Il Modello 231 nell'ambito del sistema di controllo interno di Art Lab s.r.l.

Il Sistema 231 di Art Lab si inserisce all'interno del più ampio sistema dei controlli interni della società, nelle sue molteplici aree di operatività e con la partecipazione di differenti funzioni di controllo (controlli in materia contabile affidati al Revisore legale, controlli in materia di salute e sicurezza affidati al RSSP, controlli sulla materia prima, sul processo produttivo e sul prodotto finito affidati al Responsabile Qualità, etc.).

Art Lab ritiene dunque essenziale creare un coordinamento costante tra le differenti funzioni di controllo e l'Organismo di Vigilanza, così da consentire una condivisione dei risultati dell'attività di controllo svolta da altre Funzioni e riferite a processi rientranti nell'ambito operativo del Modello 231, così di fatto estendendo (anche in termini di efficienza) il perimetro dei controlli dell'OdV.

In questa prospettiva, è previsto che l'OdV incontri almeno annualmente le seguenti funzioni aziendali o, in alternativa e quando previste, riceva i report/le relazioni/le attestazioni periodiche redatte dalle stesse funzioni:

- RSPP
- Revisore legale
- Responsabile Qualità
- Internal Control di MD (nel caso siano stati svolti Audit su Art Lab)

12. L'Organismo di Vigilanza

12.1 Funzione e attività

In applicazione delle previsioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs 231/01, Art Lab istituisce un Organismo di Vigilanza (OdV) a cui è affidato il compito di *"vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e curare il loro aggiornamento"*. L'OdV, in particolare, svolge attività analitiche e funzionali necessarie a mantenere efficiente e operativo il Modello, raggruppabili in tre macroaree:

1. analisi, vigilanza e controllo sull'osservanza e sul funzionamento del Modello (mediante l'esecuzione di controllo svolti dallo stesso OdV o da un suo ausiliario su tutti i processi regolati dalle Parti Speciali, l'analisi dell'esito dei controlli svolti da altre funzioni di controllo, nonché l'analisi dei flussi informativi ricevuti, anche nell'ambito del flusso Whistleblowing);
2. impulso sull'aggiornamento del Modello in caso di emersione di eventuali violazioni o carenze dei presidi o nel caso intervengano rilevanti modifiche del D.Lgs 231/01, così come previsto con maggior dettaglio al § 10 *supra*;
3. formazione sui contenuti e sul funzionamento del Modello di tutti gli esponenti aziendali.

Per lo svolgimento del proprio incarico, l'OdV deve redigere e attuare un Piano dei controlli annuale (ovviamente integrabile in base alle singole esigenze da controlli non programmati o *a sorpresa*) e promuovere l'attuazione (da parte della società) di un

Piano annuale della formazione 231, per la cui erogazione la società potrà avvalersi del supporto operativo delle funzioni aziendali competenti o di consulenti esterni.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza deve dotarsi di un proprio Regolamento di OdV che disciplini gli aspetti più organizzativi e formali della propria attività (modalità di convocazione delle riunioni, quorum, verbalizzazione, gestione della casella di posta elettronica, archiviazione della documentazione ricevuta e/o prodotta, gestione delle segnalazioni, etc.). È importante che il Regolamento disciplini espressamente le forme di documentazione dell'attività dell'OdV (verbali, email, fogli di lavoro ecc.) e la sua archiviazione, nonché i doveri di riservatezza a cui sono tenuti tutti i suoi membri.

L'Organismo di Vigilanza, si riunisce con cadenza almeno trimestrale e comunque con la maggior frequenza adeguata all'attività di controllo e vigilanza affidatagli, svolgendo – al di fuori delle riunioni formali – attività costante e continua di cui conserva traccia scritta e garantendo sempre la collegialità (in caso di OdV collegiale) e preventiva condivisione di qualsiasi atto verso l'esterno posto in essere a nome dell'OdV (invio di email, telefonate, etc.).

L'OdV opera mediante controlli diretti (dunque condotti direttamente dall'OdV) e indiretti (affidati dunque ad altre funzioni o conferendo specifici incarichi a consulenti esterni), conservando comunque piena autonomia di iniziativa e rimanendo l'unico “regista” di qualsiasi attività di controllo e nella valutazione del loro esito.

12.2 Requisiti dell'OdV e cause di ineleggibilità

L'OdV, per espressa previsione legislativa e sulla base dei più aggiornati *standard* di riferimento, deve garantire il rispetto dei requisiti soggettivi di **autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità**, come di seguito sinteticamente specificati (per una più completa illustrazione si rinvia alle Linee Guida di Confindustria 2021 e alla Linee Guida CNDCEC 2019):

a. Autonomia: requisito, previsto dalla Legge, che impone che all'OdV siano assegnati tutti i poteri necessari e opportuni per l'efficace svolgimento delle proprie attività senza alcuna forma di interferenza e condizionamento da parte dell'Ente e dei suoi soggetti apicali. Non possono dunque essere previste limitazioni ai poteri dell'OdV e allo stesso deve essere attribuito annualmente un budget di spesa, utilizzabile senza autorizzazione preventiva per lo svolgimento della propria attività di vigilanza e controllo (le modalità di utilizzo e rendicontazione del budget sono regolate nel Regolamento dell'OdV). Per le medesime ragioni, l'OdV è dotato di un libero potere di accesso alla

documentazione aziendale e a tutti i locali di pertinenza di Art Lab e ha facoltà di acquisire informazioni da ogni suo esponente, in qualsiasi momento.

b. Indipendenza: requisito che individua la necessaria condizione di assenza di conflitto di interesse e di totale separazione dalla società e dal suo *management*, con il conseguente divieto di far partecipare l'OdV a qualsiasi atto gestorio e a qualsiasi processo regolato dal Modello e dai suoi protocolli.

c. Professionalità: requisito che indica il necessario possesso di capacità professionali in capo a ciascun membro dell'OdV, cercando di garantire, all'interno di una composizione collegiale, un buon bilanciamento tra le diverse competenze specialistiche richieste per l'attività dell'OdV (penalistiche, di controllo interno e valutazione del rischio, riferite all'attività peculiare svolta dalla società, etc.).

d. Onorabilità: si ritiene assolutamente opportuno che ciascun componente dell'OdV goda di credibilità e integrità etica e professionale rispetto all'attività che è chiamato a svolgere. Al fine di garantire il rispetto pieno dei requisiti di autonomia, indipendenza e onorabilità sopra descritti, Art Lab individua le seguenti **cause di ineleggibilità** secondo cui i membri dell'Organismo di Vigilanza non devono:

- essere coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori, dei soggetti che detengono quote/azioni significative della società (o delle società da questa controllate o che la controllano), dei revisori (ove presenti) e dei membri del collegio sindacale;
- essere, o essere stato anche in uno dei cinque esercizi precedenti, un esponente di rilievo (da intendersi un componente del CdA o dirigenti con responsabilità strategiche ed operative) di Art Lab o di altra società eventualmente partecipata, ovvero di una società che la controlla o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole;
- direttamente o indirettamente, avere una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con Art Lab o con altra società del medesimo Gruppo ovvero con un soggetto che controlla la società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole;
- trovarsi in condizione di particolare vicinanza personale o di dipendenza economica rispetto agli amministratori o agli azionisti di riferimento;
- trovarsi in qualsiasi altra situazione di palese o potenziale conflitto di interessi;
- essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (*legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*) o D.lgs 159/2011 (*disposizioni contro la mafia*);

- essere stati rinviati a giudizio per uno o più illeciti tra quelli previsti dal D.Lgs 231/2001;
- essere stati condannati a pena detentiva per un qualunque delitto non colposo;
- la condizione di essere interdetto, inabilitato, fallito o essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

e. continuità d'azione: le attività dell'OdV sono svolte in modo continuativo, indipendentemente dalla sua composizione e documentate in modo da garantire sempre la piena tracciabilità dell'attività di controllo e vigilanza svolta.

12.3 Nomina, revoca, sostituzione, decadenza e recesso

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organismo di Vigilanza, motivando il provvedimento riguardante la scelta di ciascun componente in ragione delle specifiche competenze richieste dall'incarico.

Art Lab, alla luce delle funzioni affidate all'OdV, considera imprescindibile dotarsi di un OdV monocratico "esterno" o collegiale a maggioranza "esterna". La scelta tra OdV monocratico e collegiale deve essere adottata dal CdA sulla base di una valutazione complessiva e generale sul livello di rischio a cui è esposta la società, sulle dimensioni dell'azienda (in termini di fatturato e di personale), e sull'ampiezza e complessità dei processi aziendali risultati esposti a rischio reato e dunque da sottoporre a controllo periodico.

In particolar modo, Art Lab ha optato per un OdV collegiale attualmente composto da due membri esterni, dotati di competenze professionali specifiche in ambito di diritto penale d'impresa, *compliance* e di salute e sicurezza sul lavoro.

In regime di adozione ordinaria del Modello, la durata dell'incarico è di almeno due anni (in modo da garantire continuità d'azione e la strutturazione di un piano dei controlli attuabile e verificabile nel lungo periodo), rinnovabile massimo una volta.

Fermo quanto previsto al punto precedente, la revoca dall'incarico di membro dell'OdV può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione e solo in presenza di giusta causa. Sono condizioni legittimanti la revoca per giusta causa:

- la perdita dei requisiti di eleggibilità sopra indicati;
- l'inadempimento agli obblighi inerenti all'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico;
- la mancata collaborazione con gli altri membri dell'OdV;

- l'assenza ingiustificata a più di due adunanze dell'OdV;
- la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico.

In presenza di giusta causa, il Consiglio di Amministrazione revoca la nomina del membro dell'OdV non più idoneo e, dopo adeguata motivazione, provvede alla sua immediata sostituzione.

Ciascun componente dell'OdV può recedere in qualsiasi istante dall'incarico, previo preavviso minimo di un mese con comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione. Anche in caso di decadenza o recesso di uno dei componenti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua sostituzione.

13. Flussi informativi

Il D.Lgs 231/01 disciplina l'obbligo di istituire appositi flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. A sua volta, l'OdV riporterà al CdA, con apposito flusso informativo, l'esito della propria attività, così che l'organo gestorio possa porre in essere con tempestività ed efficacia tutti i correttivi al Modello e all'organizzazione aziendale che risultino necessari alla migliore e più efficiente prevenzione del rischio reato. Qui di seguito verranno dunque distinti e illustrati i Flussi Informativi verso l'OdV e i Flussi Informativi dell'OdV.

Al di là delle previsioni normative, i flussi informativi rappresentano anche uno strumento essenziale di controllo e vigilanza dell'OdV nonché di coinvolgimento attivo degli esponenti aziendali nel contribuire al funzionamento e all'applicazione diffusa e reale del Modello.

13.1 Flussi informativi verso l'OdV

Le segnalazioni all'OdV rappresentano uno strumento fondamentale per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e, in Art Lab, si dividono in:

- (i) Segnalazioni *ad evento* di possibili violazioni del Modello o di eventi che rendono opportuna l'immediata informativa all'OdV;
- (ii) informazioni periodiche.

Si specifica, quale premessa, che sono tenuti al rispetto e all'applicazione dei flussi informativi verso l'OdV tutti i destinatari del Modello così come sopra elencati nel dettaglio al § 6. Con riferimento al flusso informativo utilizzabile dai fornitori di beni e servizi, dagli eventuali *outsourcer*, si rinvia ai Protocolli dedicati nelle corrispondenti

Parti Speciali del Modello e al Supplier and Business Partner Code of Conduct LVMH.

(i) Segnalazioni *ad evento*:

- A. la possibile violazione del Modello (secondo la definizione di “violazione del Modello” contenuta nel § 9 a cui si rinvia), anche solo ipotizzata, da parte di uno dei suoi destinatari; le segnalazioni, anche anonime, devono descrivere in maniera circostanziata i fatti oggetto della segnalazione stessa;
- B. tutte le informazioni, i documenti e le segnalazioni espressamente previste come flussi *ad evento* nel dettaglio nelle Parti Speciali del Modello di Art Lab, a cui si rinvia integralmente;
- C. i flussi informativi previsti dal §10, in tema vicende modificative del contesto, dell'organizzazione aziendale e dei processi aziendali a rischio.

(ii) Informazioni periodiche:

- A. le relazioni periodiche delle funzioni di controllo interno (così come previsto al § 11);
- B. tutte le informazioni, i documenti e le segnalazioni espressamente previste come flussi *periodici* (semestrali o annuali) nel dettaglio nelle Parti Speciali del Modello di Art Lab, a cui si rinvia integralmente.

Tutte le segnalazioni e comunicazioni *ad evento* e *periodiche* vengono trasmesse all'OdV attraverso apposito indirizzo di posta ordinaria o casella di posta elettronica dedicata, come di seguito specificato:

Posta ordinaria: Santa Croce sull'Arno (PI), Via Lazio 17/19, cap 56029, all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza (apponendo la scritta “riservata-urgente”, in busta chiusa).

Posta elettronica: odvartlab@christiandior.com

In relazione alle due categorie di flussi sopra descritte e fatta salva la disciplina del *Whistleblowing* a cui è dedicato il § 14 a cui si rinvia, l'OdV adotta misure idonee per garantire la riservatezza dell'identità di chi trasmette informazioni all'Organismo stesso. Inoltre, saranno sanzionati comportamenti volti volontariamente ed esclusivamente a rallentare l'attività dell'OdV o a danneggiarla.

Le segnalazioni ricevute e la documentazione gestita dall'OdV sono conservate dall'OdV stesso in un apposito archivio, cartaceo o informatico. L'accesso a tale archivio è consentito solo ai soggetti autorizzati di volta in volta dall'OdV e sulla base di una motivazione specifica su cui deve esservi parere unanime dell'OdV.

13.2 Flussi informativi dell'OdV

L'OdV riferisce annualmente (e, in caso di comunicazione che imponga una reazione urgente del CdA, in ogni momento con tempestività) al Consiglio di Amministrazione, con una relazione che dia conto:

- dell'attività di vigilanza e controllo svolta nel periodo di riferimento;
- delle eventuali criticità emerse, delle segnalazioni ricevute e delle violazioni del Modello eventualmente riscontrate;
- degli interventi correttivi pianificati e del loro stato di realizzazione;
- della necessità di introdurre eventuali aggiornamenti del Modello o di adottare nuovi presidi a copertura delle criticità/segnalazioni/violazioni emerse;
- dell'uso eventuale del budget;
- degli aggiornamenti normativi di rilievo 231 e con possibili impatti sul Modello;
- del Piano dei controlli per l'anno successivo.

Con frequenza semestrale, invece, l'OdV trasmette una nota sintetica di riepilogo dell'attività in corso e dell'esito dei controlli del semestre precedente.

Fermo restando la frequenza di cui sopra, il Presidente del CdA, il Consiglio di Amministrazione e il Revisore legale hanno comunque facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione – innanzi all'OdV – dei predetti organi quando lo ritiene opportuno.

Il Revisore legale, al fine di valutare l'adeguatezza dei sistemi di controllo interno, deve essere sempre informato di ogni evidenza che dia conto della possibile commissione di reati previsti dal D.Lgs 231/01 e di eventuali violazioni o carenze del Modello.

14. La disciplina del *Whistleblowing*

La Legge 30 novembre 2017, n. 179 ha introdotto, per le aziende private, disposizioni specifiche dedicate alla tutela degli autori di segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/01, fondate su elementi di fatto precise e concordanti, o di violazioni del Modello di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. Tale disciplina è stata di recente ulteriormente innovata dal D.lgs. 24/2023 con l'introduzione di ulteriori previsioni che ampliano il concetto di segnalazione di violazioni¹, tutte recepite dalla Società

¹ Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 24/23, le segnalazioni attraverso il canale di Whistleblowing possono riguardare:

- la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01;

nella “**Policy Segnalazioni**”, a cui si rinvia integralmente, finalizzata alla corretta strutturazione delle segnalazioni di violazioni e alla tutela rigorosa e piena del segnalante.

Lo scopo della citata Policy è quello di introdurre, all'interno del Sistema 231 della Società ma secondo una **struttura indipendente ed autonoma**, un protocollo che regoli, in applicazione delle citate norme, il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni di violazioni da chiunque inviate o trasmesse, anche in forma confidenziale o anonima, nonché la tutela del segnalante. Tale Policy, in particolare, è stata strutturata dando piena attuazione alle specifiche previsioni di cui al D.Lgs 24/23 e alla nuova formulazione dell'art. 6 comma 2 bis D.Lgs. 231/01 e costituisce a tutti gli effetti un Protocollo 231, dunque è parte integrante del Modello 231 della Società.

La medesima Policy, inoltre, individua gli **strumenti di segnalazione interna ed esterna** (indicati nel dettaglio nella Policy, a cui si deve fare integrale riferimento) operanti attraverso l'accesso al seguente link:

<https://alertline.lvmh.com>

La Policy, inoltre, individua i **Gestori delle segnalazioni**, ossia le funzioni nominate dal CdA della Società e incaricate (ciascuna nei casi e con i poteri specificati nella presente Policy) (i) di ricevere le segnalazioni trasmesse tramite il Canale di segnalazione interna, (ii) di gestire la segnalazione ricevuta attivando la necessaria istruttoria, (iii) di attivare i doveri di reportistica successivi alla conclusione della istruttoria, (iv) di dare riscontro al segnalante; i Gestori delle segnalazioni sono dotati di autonomia e indipendenza dagli organi gestori e apicali della società e di una specifica competenza in materia di gestione delle segnalazioni di violazioni e delle connesse attività di investigazione interna.

La Policy Segnalazioni, inoltre, regola espressamente le interazioni tra segnalazioni Whistleblowing inviate ai soggetti competenti alla ricezione delle Segnalazioni e attività dell'OdV, prevedendo che il Gestore della segnalazione (i) trasmetta immediatamente all'OdV le segnalazioni riferite a possibili violazioni o carenze del Modello 231 (disciplinando le modalità di trasmissione idonee a garantire i doveri di

-
- qualsiasi condotta irregolare o violazione, attiva od omissiva, consumata o tentata, del Codice Etico, del Modello 231, inclusi regolamenti, direttive, policy e procedure interne;
 - violazioni della normativa europea, ovvero illeciti previsti dall'Allegato 1 del D. Lgs. n. 24/2023 e delle disposizioni italiane che ne danno attuazione, relative ad alcuni settori specifici previsti dalla norma (ad es. per i contratti pubblici, tutela dell'ambiente, salute pubblica, etc.).

riservatezza di cui al d.lgs 24/23), (ii) trasmetta annualmente la relazione annuale del Gestore; ciò affinché l'OdV gestisca, in prospettiva 231, secondo i propri poteri istruttori, quelle segnalazioni che contengano profili rilevanti ai fini dell'applicazione, dell'osservanza e del funzionamento del Modello 231 della Società (ad esempio, una segnalazione Whistleblowing che evidenzi una violazione del Modello 231 verrà certamente gestita anche dall'OdV e dunque le azioni conseguenti verranno prese in carico dell'OdV secondo le previsioni del Modello 231).

In questo contesto, si specifica inoltre che costituisce illecito disciplinare – dunque passibile di sanzione secondo il sistema disciplinare previsto dal presente Modello 231 – ogni comportamento che integri una violazione della Policy Segnalazioni; inoltre, costituiscono certamente illeciti disciplinari:

- la commissione di qualsiasi ritorsione - da intendersi come comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione (della denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica) - che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto alla persona segnalante (o alla persona che ha sporto la denuncia o che ha effettuato una divulgazione pubblica) e/o agli altri soggetti specificamente individuati dalla norma;
- la non istituzione di canali di segnalazione, la mancata adozione di procedure di whistleblowing conformi alla normativa o anche la non effettuazione di attività di verifica ed analisi a riguardo delle segnalazioni ricevute;
- la messa in atto di azioni o comportamenti con i quali la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;
- la violazione dell'obbligo di riservatezza.

Inoltre, costituisce un illecito disciplinare la condotta del segnalante qualora ne sia stata accertata la responsabilità, anche con sentenza di primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia (o comunque per i medesimi reati commessi in connessione a denuncia) ovvero la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave.

Con specifico riferimento alle condotte oggetto di segnalazione, se quest'ultima risulti fondata, si applicheranno le sanzioni previste dal presente Modello ove essere risulti integrata una violazione del Modello secondo le previsioni ivi previste.

15. Sistema disciplinare

15.1 Principi generali

La predisposizione di un sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso. Al riguardo, infatti, gli articoli 6, comma 2, lettera e), e 7, comma 4, lettera b), del Decreto prevedono che i Modelli di organizzazione e gestione devono *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

Ai fini del presente sistema sanzionatorio e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva, costituiscono condotte oggetto di sanzione le azioni o i comportamenti posti in essere in violazione del Modello secondo la definizione di cui al § 9, nonché per le violazioni della disciplina sul *Whistleblowing* di cui al § 14.

L'individuazione e l'applicazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata. A tale proposito, possono assumere rilievo le seguenti circostanze:

- tipologia dell'illecito contestato;
- circostanze concrete in cui si è realizzato l'illecito;
- modalità di commissione della condotta;
- gravità della violazione, anche tenendo conto dell'atteggiamento soggettivo dell'agente (grado della colpa o intensità del dolo);
- eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta;
- eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- eventuale recidività dell'autore.

La presente regolamentazione del sistema disciplinare deve essere pubblicata e resa nota a tutti i suoi destinatari, anche mediante affissione in zone frequentate e visibili.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente porre in essere i dovuti accertamenti – sempre mantenendo la riservatezza del soggetto segnalante e dei soggetti coinvolti nella situazione su cui si sta procedendo – e, se del caso, sollecitare l'attivazione del procedimento disciplinare presso la funzione competente.

Le sanzioni, così come previste dal Regolamento Disciplinare affisso in azienda, sono adottate, all'esito del procedimento disciplinare, dagli organi aziendali competenti secondo le previsioni di legge applicabili ai rapporti di lavoro e qui di seguito riepilogate.

15.2 Misure nei confronti degli amministratori e consiglieri

Nel caso di violazione del Modello (cfr. definizione di “violazione” di cui al § 9) da parte di uno o più Amministratori o Consiglieri di Art Lab l’OdV informa il Consiglio di Amministrazione che procederà ad assumere una delle seguenti iniziative, tenendo conto della gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto:

- dichiarazioni nei verbali delle adunanze;
- diffida formale;
- revoca della delega;
- richiesta di convocazione o convocazione dell’Assemblea con, all’ordine del giorno, l’adozione di adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, ivi compreso l’esercizio di azioni giudiziarie volte al riconoscimento della responsabilità dell’amministratore nei confronti della Società e al ristoro degli eventuali danni subiti.

Tenuto conto che gli Amministratori e Consiglieri di Art Lab sono nominati dall’Assemblea dei Soci, nell’ipotesi in cui si ravvisino violazioni del Modello tali da compromettere il rapporto di fiducia con l’esponente aziendale, ovvero sussistano comunque gravi ragioni connesse alla tutela dell’interesse e/o dell’immagine della Società, si procederà alla convocazione dell’Assemblea dei Soci per deliberare in merito alla eventuale revoca del mandato.

15.3 Misure nei confronti dei dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione del Modello (cfr. definizione di “violazione” di cui al § 9), sono definiti come “illeciti disciplinari”, ai sensi del CCNL applicabile alla categoria di riferimento.

Le sanzioni irrogabili rientrano tra quelle previste dai citati CCNL e applicate nel rispetto di quanto indicato dall’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori e dalla normativa di riferimento.

Le categorie astratte degli inadempimenti descrivono i comportamenti sanzionabili, in relazione ai quali sono previsti provvedimenti sanzionatori secondo i principi di proporzionalità e adeguatezza.

15.3.1 Dirigenti

In caso di violazione, da parte di Dirigenti, delle prescrizioni previste nel Modello si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili, le misure disciplinari più idonee in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dalla contrattazione collettiva applicabile.

In particolare:

- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche

provvisoria del rapporto di lavoro, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso;

- in caso di violazione che non leda il rapporto di fiducia, si applicano le medesime sanzioni previste per gli operai, impiegati, quadri.

15.3.2 Operai, Impiegati, Quadri

In conformità alle previsioni contenute nel CCNL applicabile al settore in cui opera Art Lab:

- incorre nei provvedimenti di ammonizione verbale, ammonizione scritta, multa non superiore a tre ore di retribuzione o sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni di effettivo lavoro, secondo la gravità del comportamento, il lavoratore che commetta una violazione del Modello, essendo tale comportamento in contrasto con i doveri del dipendente;
- incorre nel provvedimento di licenziamento senza preavviso il lavoratore che adotti un comportamento diretto al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, ovvero posto in essere in violazione del Modello e tale da cagionare alla Società grave nocumento morale e/o materiale o integrare un reato.

15.3.3 Misure nei confronti dei collaboratori, consulenti, fornitori, *outsourcer*

Ogni comportamento posto in essere nell'ambito di un rapporto contrattuale con terze parti in violazione del Modello (cfr. definizione di "violazione" di cui al § 9) determina la risoluzione o il recesso dal rapporto contrattuale, a seconda dei casi, in virtù delle clausole che Art Lab prevede nelle "Clausole 231", così come richiamate dalla Parte Generale e nella "Parte Speciale II - Acquisto di beni e servizi".

16. Comunicazione e informazione

Art Lab considera la diffusione capillare del Modello 231 e la formazione del personale sui suoi contenuti un elemento essenziale del funzionamento complessivo e dell'efficacia del Modello 231.

A tal fine, la Società ritiene necessario adottare specifici strumenti che consentano il perseguimento di tale obiettivo e il monitoraggio costante sull'effettività dell'attività di diffusione e di formazione.

In particolare:

- il Responsabile HR ha il compito: (i) di consegnare ad ogni neoassunto il Modello 231 (cartaceo o il link di accesso), (ii) di fornire – nell'ambito della c.d. attività di on

boarding – una prima formazione sui contenuti e sul funzionamento del Modello 231 e sui flussi informativi all’OdV e Whistleblowing, (iii) di raccogliere l’attestazione del neo assunto della effettiva ricezione del Modello e delle informazioni di cui al punto (ii); (iv) di alimentare un file di riepilogo che tracci sia l’effettiva consegna del Modello a tutti i destinatari dello stesso, sia la connessa formazione 231 a cui ogni destinatario ha partecipato;

- l’OdV è responsabile di adottare un Piano della formazione 231 con lo scopo di pianificare e monitorare la formazione in materia 231 che la società deve erogare a tutti i destinatari del Modello (eventualmente differenziando le sessioni in base alle funzioni coinvolte), con l’attuazione di strumenti di verifica e di rilevazione delle presenze.

L’attività di formazione può essere svolta da funzioni aziendali o provider esterni, purché i contenuti siano preventivamente condivisi con l’OdV. La formazione deve affrontare quantomeno i seguenti elementi essenziali:

- contenuti, struttura e finalità del Modello 231 di Art Lab;
- aggiornamenti normativi e sul Modello introdotti nel periodo di riferimento;
- analisi specifica dei protocolli 231 dedicati agli esponenti che partecipano alla formazione (dunque con la previsione di sessioni specifiche per categorie di destinatari);
- oggetto e funzionamento dei flussi informativi verso l’OdV e del flusso Whistleblowing.

17. Eventuale indagine a carico dell’ente

Nell’eventualità in cui l’ente sia indagato o imputato nell’ambito di un procedimento per un illecito amministrativo rilevante ai sensi del D.Lgs 231/2001, Art Lab “partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo” (art. 39 D.Lgs 231/01). In tale ultimo caso, dunque, laddove lo statuto non attribuisca la legale rappresentanza ad altri consiglieri, Art Lab, al fine di poter esercitare il proprio e autonomo diritto di difesa in giudizio, può:

- nominare un nuovo rappresentante legale completamente estraneo ai fatti di cui al reato presupposto contestato o, in alternativa,
- nominare un rappresentante legale *ad litem* ai fini della sola costituzione nel procedimento.

Una volta avuta la notizia dell’indagine a carico della Società, il Presidente del CdA/o altro consigliere non indagato dovrà convocare con urgenza un Consiglio di amministrazione avente ad oggetto la nomina di un nuovo rappresentante legale con le modalità sopra riportate.

Il rappresentante legale di Art Lab, così individuato, potrà dunque costituirsi in giudizio ai sensi dell'art. 39 D.Lgs 231/01 e nominare i propri difensori, sempre nel rispetto dei protocolli previsti dalla Parte speciale II - Acquisti di beni e servizi.

P a r t e S p e c i a l e

Premessa alla Parte Speciale

La Parte Speciale del Modello 231 di Art Lab persegue lo scopo di individuare le regole di organizzazione, gestione e controllo che devono guidare la Società e tutti i Destinatari del Modello nello svolgimento delle attività nell'ambito delle quali potrebbero, in ipotesi, essere commessi i reati presupposto di cui al D.Lgs 231/01; ciò avviene, in particolare, attraverso la previsione, per ciascuna attività sensibile specifica di cui si compongono i processi aziendali, di Principi generali di comportamento e di Protocolli specifici di prevenzione (nell'insieme definiti "Protocolli 231").

Oltre ai singoli Protocolli 231 previsti nelle Parti Speciali, l'attività aziendale deve in ogni modo essere sempre organizzata sulla base delle seguenti *Regole Fondamentali*, applicabili trasversalmente ad ogni processo aziendale, in quanto idonee a fornire i primi presidi strutturali nella prevenzione del rischio reato:

Attribuzione formale delle responsabilità: tutti coloro che, all'interno della Società, ricoprono o comunque svolgono un ruolo decisionale/di rappresentanza/di responsabilità in relazione ad uno o più processi aziendali regolati dalle Parti Speciali, devono essere formalmente individuati come tali all'interno dell'Organigramma aziendale che ne definisce con chiarezza la funzione ed il perimetro operativo;

Poteri di firma e poteri autorizzativi interni: i poteri interni devono essere assegnati sulla base di regole formalizzate, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali, con le competenze e con una chiara indicazione dei limiti di spesa, senza possibilità di deroga;

Segregazione delle funzioni: deve essere garantita separazione tra i responsabili di ogni fase rilevante di cui si compone ciascun processo aziendale esposto a rischio reato, con la partecipazione minima ad ogni processo di almeno due funzioni differenti che devono intervenire in fasi separate e consecutive;

Trasparenza e tracciabilità: nel rispetto del principio generale di verificabilità, lo svolgimento di ogni processo deve risultare tracciabile, sia in termini di archiviazione documentale, sia a livello di sistemi informativi;

Individuazione, nell'ambito di ciascuna area a rischio, delle Funzioni coinvolte e dei responsabili di processo (*c.d. process owners*): le Parti Speciali individuano tutte le Funzioni coinvolte (ossia tutti coloro che operano nell'ambito di un'attività aziendale esposta a rischio reato) e i singoli responsabili dell'intero processo o di una sua fase (ossia coloro che vigilano sul rispetto e sul funzionamento dei Protocolli ad esso applicabili, riferendone all'OdV secondo la disciplina dei Flussi Informativi verso l'OdV a cui si rinvia).

Considerata la trasversalità delle suddette regole, queste vanno intese a fondamento di ciascun processo aziendale regolato dalla Parte Speciale, anche se non richiamate o ripetute nell'elencazione dei singoli Protocolli.